

“Decreto Sostegni”

le principali novità per gli Enti Locali introdotte dalla Legge di conversione del D.L. n. 41/2021

E' stata pubblicata sulla G.U. n. 120 del 21 maggio 2021 (S.O. n. 21) la **Legge n. 69 del 21 maggio 2021, di conversione del D.L. 22 marzo 2021, n. 41**, recante **“Misure urgenti in materia di sostegno alle Imprese e agli Operatori economici, di Lavoro, Salute e Servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19”** (c.d. **“Decreto Sostegni”**).

La Manovra, che vale circa Euro 32 miliardi, veicola una serie di importanti novità, alcune delle quali anche di interesse diretto per gli Enti Locali, come l'incremento del cosiddetto **“Fondone”** e il rinvio al 30 aprile 2021 del termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione.

Tra le novità introdotte in sede di conversione si segnalano, le risorse stanziati a beneficio dei Comuni montani a vocazione turistica, la proroga del periodo di sospensione delle attività dell'Agente della riscossione e lo stralcio dei debiti fino a Euro 5.000 risultanti da carichi affidati ad AdER tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010.

Sono stati inoltre stanziati Euro 2 milioni che finanzieranno dei contributi destinati ai Comuni che individuino sedi alternative alle Scuole per le Elezioni 2021.

Di seguito una sintesi delle misure repute di maggiore interesse per gli Enti Locali e le Società da loro partecipate.

Art. 01 Proroga del versamento dell'Irap

Viene modificato l'art. 42-bis, comma 5, del D.L. n. 104/2020. In caso di errata applicazione delle disposizioni dell'art. 24, comma 3, del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020, in relazione alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione Europea 19 marzo 2020, l'importo del saldo Irap 2019 e della prima rata di acconto 2020 non versata dalle Imprese sono dovuti non più entro il 30 aprile 2021 (precedente scadenza già conseguente a proroga), bensì entro la nuova scadenza del 30 settembre 2021, senza applicazioni di sanzioni e interessi.

Ricordiamo che il citato art. 24 esclude dalla disposizione, tra gli altri, i soggetti che determinano il valore della produzione netta secondo le regole dell'art. 10-bis del Dlgs. n. 446/1997, pertanto anche le Amministrazioni pubbliche ed anche laddove abbiano esercitato l'opzione per il **“metodo commerciale”**.

Art. 1 - Contributo a fondo perduto in favore degli Operatori economici e proroga dei termini per precompilata Iva

Al fine sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica da **“Covid-19”**, è previsto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di Partita Iva, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, e quindi se ne deduce anche a favore di Società pubbliche e Aziende speciali in quanto soggetti di cui all'art. 73 del Dpr. n. 917/1986 (Tuir).

Tra i beneficiari del contributo e alle condizioni previste dalla disposizione rientrano anche gli Enti non commerciali, compresi gli **“Enti del Terzo Settore”** e gli Enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

Al contrario, la disposizione non si applica:

- ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del presente Decreto);
- ai soggetti che hanno attivato la partita Iva dopo il 23 marzo 2021;
- agli Enti pubblici di cui all'art. 74 del Tuir, tra cui gli Enti Locali, in quanto espressamente esclusi;
- agli Intermediari finanziari e le Società di partecipazione di cui all'art. 162-bis del Tuir.

Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario (art. 32 del Tuir), nonché ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a Euro 10 milioni nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello in vigore al 23 marzo 2021.

Il contributo spetta se l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 è inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019, prevedendo cinque differenti percentuali cui commisurare il contributo spettante, da applicare alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019:

- 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a Euro 100.000;
- 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a Euro 100.000 e fino a Euro 400.000;
- 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a Euro 400.000 e fino a Euro 1 milione;
- 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a Euro 1 milione e fino a Euro 5 milioni;
- 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a Euro 5 milioni e fino a Euro 10 milioni.

In ogni caso, l'importo massimo del contributo non potrà superare i Euro 150.000 e potrà essere riconosciuto o con accredito in conto corrente, o sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare in compensazione con il Modello "F24".

Inoltre, ricordiamo per completezza anche l'emanazione, in data 23 marzo 2021, del Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate Prot. n. 77923/2021, che ha definito le modalità ed i termini per presentare la richiesta di contributo da parte dei soggetti interessati.

Il comma 10, di interesse anche per gli Enti Locali, apporta modifiche all'art. 4 del Dlgs. n. 127/2015, in merito alla Dichiarazione pre-compilata Iva. In particolare, viene differita dal 1° gennaio 2021 al 1° luglio 2021 la data a partire dalla quale l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione di tutti i soggetti passivi Iva, in via sperimentale, in apposita Area riservata del sito internet dell'Agenzia stessa, le bozze:

- del Registro vendite e del Registro acquisti;
- delle Liquidazioni periodiche Iva.

Stante tale differimento di 6 mesi, viene altresì previsto che la bozza della Dichiarazione annuale Iva sia messa a disposizione, sempre in via sperimentale, a partire dalle operazioni Iva effettuate dal 1° gennaio 2022.

I commi successivi, tutti di interesse per le Imprese, richiamano i limiti della Comunicazione della Commissione europea 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final *"Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'Economia nell'attuale emergenza del Covid-19"*.

Art. 2 Misure di sostegno ai Comuni montani appartenenti a Comprensori sciistici

L'art. 2 è stato riscritto in sede di conversione per variare le modalità di erogazione del contributo previsto. A titolo di indennizzo per la mancata apertura al pubblico della stagione sciistica invernale 2020/2021, è istituito presso il Ministero del Turismo un Fondo di Euro 700 milioni per l'anno 2021 destinato alla concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni ubicati all'interno di Comprensori sciistici.

Tali risorse sono ripartite secondo le seguenti modalità:

- a) Euro 430 milioni in favore degli esercenti attività di Impianti di risalita a fune: contributo del 70% dell'importo corrispondente alla media dei ricavi di biglietteria negli anni 2017-2019 come risultanti dai relativi bilanci di esercizio depositati;
- b) Euro 40 milioni sono erogati in favore dei maestri di sci iscritti negli appositi Albi professionali e delle scuole di sci presso le quali i medesimi maestri di sci risultano operanti: importi distribuiti alle singole Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in base al numero degli iscritti negli Albi professionali regionali e provinciali alla data del 14 febbraio 2021;
- c) Euro 230 milioni, sono assegnati alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano in base alla tabella di riparto di cui all'allegato A al presente Decreto, erogati in favore delle imprese turistiche localizzate nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con proprio Provvedimento a definire i Comprensori sciistici e i comuni al loro interno ubicati, e a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi a titolo di ristoro.

Art. 4 Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'Agente della riscossione e annullamento dei carichi

Il presente art. 4 introduce importanti novità in materia di riscossione coattiva e sulle attività dell'Agente nazionale della riscossione ("AdE-R"). In sede di conversione in legge non ha subito modificazioni rispetto al testo originale. In primo luogo, viene rinviato al 30 aprile 2021 il termine di sospensione per la notificazione di cartelle di pagamento, ingiunzioni di pagamento e procedure esecutive, di cui all'art. 68 del Dl. n. 18/2020.

Inoltre, sono considerati tempestivi e non determinano l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuati integralmente i versamenti delle rate in scadenza dell'anno 2020 e fino al 31 luglio 2021 per quanto concerne le "Definizioni agevolate" di cui agli artt. 3 e 5 del Dl. n. 119/2018, art. 16bis, del Dl. n. 34/2019, e all'art. 1, commi 190 e 193, della Legge n. 145/2018.

Nello specifico, sono considerati tempestivi i versamenti effettuati:

- a) entro il 31 luglio 2021, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2020;
- b) entro il 30 novembre 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.

Sono stati altresì differiti i termini per le Comunicazioni di inesigibilità ex art. 19, comma 1, del Dlgs. n. 112/1999, relativamente alle quote affidate agli Agenti della riscossione nell'anno 2018, nell'anno 2019, nell'anno 2020 e nell'anno 2021. Le Comunicazioni devono essere presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024, entro il 31 dicembre 2025 e entro il 31 dicembre 2026.

Sono stati prorogati anche i termini di cui all'art. 68, comma 4-bis, del Dl. n. 18/2020, ai sensi del quale, con riferimento ai carichi affidati all'Agente della riscossione durante il periodo di sospensione, è prorogato di 12 mesi il termine di cui all'art. 19, comma 2, lett. a), del Dlgs. n. 112/1999, ovverosia la mancata notificazione imputabile al Concessionario della cartella di pagamento prima del decorso del 9° mese successivo alla consegna del ruolo. Prorogati di 24 mesi i termini di decadenza e relativi alle stesse entrate.

Al comma 2 è disposta la proroga al 30 aprile 2021 per la sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi ex art. 152 del Dl. n. 34/2020 (c.d. Decreto "Rilancio").

Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'Agente della riscossione nel periodo dal 1° marzo 2021 alla data di entrata in vigore del Decreto in commento e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi.

Per le verifiche ex art. 48-bis del Dpr. n. 602/1973 si applicano le disposizioni dell'art. 153 del Dl. n. 34/2020 (c.d. Decreto "Rilancio"), ovverosia nel periodo di sospensione (fino al 30 aprile 2021) sono sospese le disposizioni di cui al citato art. 48-bis.

I commi 4 e seguenti contengono disposizioni in merito al cd. "stralcio" dei debiti al di sotto di Euro 5.000, comprensivi di capitale, interessi e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, delle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle Imposte sui redditi fino a Euro 30.000 e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle Imposte sui redditi fino a Euro 30.000.

Con Decreto Mef, da adottarsi entro il 22 aprile 2021, saranno stabilite le date dell'annullamento dei debiti in parola, del relativo discarico e della conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali degli Enti creditori. Per gli Enti Locali il Decreto disciplinerà le modalità del riaccertamento straordinario dei residui attivi cancellati in attuazione della predetta disposizione, prevedendo la facoltà di ripianare l'eventuale maggiore disavanzo in massimo n. 10 annualità a decorrere dall'esercizio finanziario in cui è effettuato il riaccertamento.

Fino alla data stabilita dal Dm. sopra cennato è sospesa la riscossione di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente Decreto, fino a Euro 5.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 e sono sospesi i relativi termini di prescrizione. Per il rimborso delle spese di notifica delle cartelle di pagamento, previste dall'art. 17 del Dlgs. n. 112/1999, nonché di quelle per le procedure esecutive, relative alle quote, erariali e non, l'Agente della riscossione presenta, entro la data stabilita con il Decreto Mef, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2020, e

fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta al Mef. Il rimborso verrà effettuato, con oneri a carico del bilancio dello Stato, in 2 rate, la prima, di ammontare non inferiore al 70% del totale, scadente il 31 dicembre 2021, e la seconda per l'ammontare residuo, scadente il 30 giugno 2022. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 4 del Dl. n. 119/2018, in materia di stralcio dei debiti fino a Euro 1.000 affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010.

Le disposizioni di "stralcio" introdotte dal presente articolo non si applicano ai debiti di cui all'art. 3, comma 16, del Dl. n. 119/2018.

Infine, il comma 10 dispone che, ai fini di una ridefinizione della disciplina legislativa dei crediti di difficile esazione e per l'efficientamento del Sistema della riscossione, il Mef, entro il 22 maggio 2021, trasmette alle Camere una relazione contenente i criteri per procedere alla revisione del meccanismo di controllo e di discarico dei crediti non riscossi per le conseguenti Deliberazioni parlamentari.

Art. 5 Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all'emergenza "Covid-19"

Con riferimento a tale norma, segnaliamo il comma 16, contenente la proroga di 3 mesi (dal 10 marzo al 10 giugno 2021) del termine per provvedere alla conservazione dei documenti informatici del 2019.

Ricordiamo che, a regime, l'art. 3, comma 3, del Dm. 17 giugno 2014, stabilisce che l'operazione si concluda entro 3 mesi dal termine di presentazione delle Dichiarazioni annuali (anche per gli Enti Locali si ritiene debba essere considerata la data di scadenza della Dichiarazione dei redditi, sebbene tali Enti non siano chiamati a presentarla) relative al periodo d'imposta cui i documenti si riferiscono. Segnaliamo poi i commi 20 e 21, che spostano dal 16 al 31 marzo i termini:

- per la consegna agli interessati delle "CU 2021" e la loro trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate (peraltro ricordiamo, per ciò che riguarda le "CU 2021" riferite ai Professionisti, che è comunque possibile inviarle telematicamente all'Agenzia delle Entrate, senza subire sanzioni, entro il 31 ottobre 2021);
- per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, da parte di soggetti esterni, tra cui i Comuni, dei dati relativi a oneri e spese deducibili o detraibili, sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente.

Art. 6-bis Calcolo dell'Iva ai fini degli incentivi per l'efficienza energetica

Tale norma, introducendo il comma 9-ter nell'art. 119 del Dl. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020, prevede, a favore delle Imprese interessate, che l'Iva non detraibile, anche parzialmente, ai sensi degli artt. 19, 19-bis, 19-bis.1 e 36-bis, del Dpr. n. 633/1972, dovuta sulle spese rilevanti ai fini degli incentivi per l'efficienza energetica, viene considerata nel calcolo dell'ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente.

Art. 6 - sexies Esenzione dal versamento della prima rata dell'Imposta municipale propria

L'art. 6 in commento, introdotto in sede di conversione in legge del Decreto, introduce una disposizione agevolativa ai fini Imu per i soggetti a cui viene riconosciuto il contributo a fondo perduto di cui all'art. 1, commi da 1 a 4, del presente Decreto. Per tali soggetti non è dovuta la prima rata Imu ma solo per gli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui sono anche gestori. I Comuni verranno ristorati attraverso le risorse di un Fondo avente dotazione di Euro 142,5 milioni, la cui ripartizione sarà deliberata attraverso apposito Decreto MinInterno, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del Dl. n. 41/2021.

Art. 8 Nuove disposizioni in materia di "Trattamenti di integrazione salariale"

La disposizione dell'art. 8, ai commi da 1 a 8 e da 12 a 14, ha previsto con riferimento ai "Trattamenti ordinari di integrazione salariale", agli "Assegni ordinari di integrazione salariale" ed ai "Trattamenti di integrazione salariale in deroga", già riconosciuti secondo una disciplina transitoria, posta in relazione all'emergenza epidemiologica da "Covid-19" (di cui agli artt. da 19 a 22-quater del Dl. n. 18/2020) la concessione di ulteriori periodi di trattamento in relazione ai casi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

Più nel dettaglio:

- nella misura massima complessiva di 13 settimane, relative al periodo 1° aprile 2021-30 giugno 2021, per i *“Trattamenti ordinari di integrazione salariale”* (comma 1);
- nella misura massima complessiva di 28 settimane, relative al periodo 1° aprile 2021-31 dicembre 2021, per i *“Trattamenti di integrazione salariale in deroga”* e per gli *“Assegni ordinari di integrazione salariale”* (commi 2 e 7), senza necessità di contributi addizionali.

I trattamenti sopra indicati possono essere concessi in continuità ai datori di lavoro che abbiano integralmente fruito dei trattamenti di cui all’art. 1, comma 300, della Legge n. 178/2020.

Le domande di accesso ai trattamenti sopra indicati sono presentate all’Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di presentazione, a pena di decadenza, è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto. I termini di decadenza per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza epidemiologica da *“Covid-19”* e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, sono differiti al 30 giugno 2021.

Art. 10 Indennità per i lavoratori stagionali del Turismo, degli Stabilimenti termali, dello Spettacolo e dello Sport

La norma dell’art. 10 in commento disciplina le condizioni per l’assegnazione di una indennità una tantum, pari a Euro 2.400, in favore di: lavoratori dipendenti stagionali, a tempo determinato e in regime di somministrazione nei Settori del Turismo e degli Stabilimenti termali e nei suddetti Settori; lavoratori intermittenti e alcune categorie particolari di lavoratori; lavoratori dello Spettacolo.

Art. 10-bis – Esenzione dall’Imposta di bollo

Con l’art. 10-bis in commento viene estesa anche per l’anno 2021 l’esenzione da Imposta di bollo vigente in materia di contratti (art. 25 della Tabella Allegato *“B”* del Dpr n. 642/1972) alle Convenzioni per lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento organizzati, in favore di soggetti che hanno già assolto l’obbligo scolastico, allo scopo di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali future (art. 18 della Legge n. 196/1997).

Art. 11 Disposizioni in materia di *“Reddito di cittadinanza”*

Tale norma stanziava, per l’anno corrente, Euro 1.000 milioni da destinare al *“Fondo per il Reddito di cittadinanza”* e dispone, in caso di variazioni del reddito dovute a occupazione per lavoro subordinato, la sospensione del beneficio anziché la decadenza attualmente prevista.

Art. 12 Ulteriori disposizioni in materia di *“Reddito di emergenza”*

La norma dell’art. 12 in commento dispone che il *“Reddito di emergenza”* sia riconosciuto – nell’anno corrente per 3 quote, relative alle mensilità di marzo, aprile e maggio 2021.

La domanda per accedervi doveva essere presentata all’Inps entro il 30 aprile 2021.

Art. 12-bis Istituzione di un Fondo per genitori lavoratori separati o divorziati al fine di garantire la continuità di erogazione dell’Assegno di mantenimento

Sono stanziati Euro 10 milioni per permettere di erogare l’assegno di mantenimento ai genitori lavoratori separati o divorziati che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività. Con tali risorse, si provvede all’erogazione di una parte o dell’intero assegno di mantenimento fino a un importo massimo di Euro 800 mensili.

Tale misura sarà adottata Dpcm. entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente Decreto.

Art. 13-bis Sostegno ai genitori con figli disabili

La norma estende anche ai padri disoccupati o monoreddito, che abbiano a carico figli con disabilità riconosciuta non inferiore al 60%, la possibilità di essere destinatari del contributo pari a Euro 500 al mese, per gli anni 2021, 2022 e 2023, istituito dalla Legge n. 178/2020.

Art. 14-bis Incremento del Fondo unico per il sostegno delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche

Disposto l'incremento di Euro 50 milioni del "*Fondo unico per il sostegno delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche*" (art. 3, Dl. n. 137/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 176/2020) per far fronte all'emergenza epidemiologica da "*Covid-19*".

Tale incremento verrà impiegato nell'erogazione di contributi a fondo perduto per Associazioni e Società sportive dilettantistiche che hanno sospeso l'attività sportiva.

Con apposito Decreto, entro 30 giorni dalla Legge di conversione n. 69/2021, verranno definite le specifiche per l'ottenimento di tale contributo.

Art. 15 Misure a sostegno dei lavoratori in condizione di fragilità

La disposizione dell'art. 15 in commento, ai commi da 1 a 3, ha stabilito l'estensione, con alcune modifiche, fino al 30 giugno 2021, di 2 discipline temporanee relative a "*lavoratori fragili*" che hanno trovato già applicazione per alcuni periodi del 2020 (fino al 15 ottobre) e per il periodo 1° gennaio 2021-28 febbraio 2021.

Sono estese fino al 30 giugno 2021 le disposizioni di cui all'art. 26, commi 2 e 2-bis, del Dl. n. 18/2020. Per cui i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti Organi medicolegali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti Autorità sanitarie, nonché dal Medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti Organi medicolegali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo Certificato. A decorrere dal 17 marzo 2020, i periodi di assenza dal servizio di cui sopra non sono computabili ai fini del periodo di comporta.

Nessuna responsabilità, neppure contabile, salvo il fatto doloso, è imputabile al Medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. E' fatto divieto di monetizzare le ferie non fruita a causa di assenze dal servizio connesse a tali situazioni.

I suddetti "*lavoratori fragili*" svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità "*agile*", anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai Contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Art. 17 Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine

L'art. 17 modifica ulteriormente la disciplina transitoria, di cui all'art. 93, comma 1, del Dl. n. 34/2020 (c.d. "*Decreto Rilancio*"), in materia di proroghe o rinnovi dei contratti di lavoro dipendente a termine nel Settore privato. In primo luogo, differisce dal 31 marzo 2021 al 31 dicembre 2021 il termine finale di applicazione della disciplina transitoria in oggetto secondo cui, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'art. 19, comma 1, del Dlgs. n. 81/2015.

Si consente (nell'ambito del periodo temporale così ridefinito) la stipulazione del medesimo atto in deroga anche qualora, prima dell'entrata in vigore del presente Decreto, siano stati già stipulati proroghe o rinnovi in base alla medesima deroga (questi ultimi atti restano validi, in ogni caso, fino alla scadenza già pattuita).

Art. 20 - Vaccini e farmaci

All'art. 20, il comma 1 incrementa di Euro 2.800.000.000 per l'anno 2021, il c.d. "*Fondo vaccini*" istituito dall'art. 1, comma 447, della Legge n. 178/2020 ("*Legge di bilancio 2021*"), in gran parte destinato all'acquisto di vaccini anti Covid e per la restante parte all'acquisto di farmaci per la cura dei pazienti affetti da "*Covid-19*".

Il comma 2, al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e la *copertura vaccinale su tutto il territorio nazionale, modificando quanto previsto dalla "Legge di bilancio 2021"*, dispone che il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica "*Covid-19*", possa avviare una richiesta di manifestazione di interesse riservata ai laureati in Medicina e Chirurgia abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli Ordini professionali, nonché agli infermieri e agli assistenti sanitari iscritti ai rispettivi ordini professionali, disponibili a partecipare al Piano di somministrazione dei vaccini contro il "*SARS-CoV-2*" e ad essere assunti. Detti soggetti possono partecipare alla manifestazione di interesse anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione.

Inoltre, per accelerare il piano vaccinale, le Regioni e le Province autonome assicurano il coinvolgimento non solo dei Medici di Medicina generale, ma, anche dei Medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni, dei Pediatri di libera scelta, degli Odontoiatri, nonché dei Medici di continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della Medicina dei servizi.

Per le medesime finalità potranno essere coinvolti anche i Biologi, gli Infermieri pediatrici, gli esercenti la Professione sanitaria ostetrica, i Tecnici sanitari di Radiologia medica nonché gli esercenti le Professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, opportunamente formati.

I dati relativi alle vaccinazioni effettuate dai predetti Medici, nonché dagli altri Professionisti sanitari, dovranno essere trasmessi, senza ritardo e con modalità telematiche sicure, alla Regione o Provincia autonoma di riferimento, affinché quest'ultimi possano trasmetterli correttamente all'anagrafe vaccini nazionale. A tal fine, potrà essere utilizzato anche il Sistema "*Tessera sanitaria*", che dovrà mettere a disposizione il proprio Sistema informativo vaccinale.

Sempre al fine di accelerare la Campagna nazionale di vaccinazione, è sospesa, esclusivamente per lo svolgimento dell'attività vaccinale, la clausola di incompatibilità con altri rapporti di lavoro ed il divieto di cumulo di impieghi e incarichi per il personale del Servizio sanitario nazionale che aderisce all'attività di somministrazione dei vaccini anti "*Covid*" al di fuori dell'orario di servizio.

La norma in commento, al comma 2, lett. h), tenuto conto della valorizzazione del ruolo dei Farmacisti nelle azioni di contrasto e di prevenzione delle infezioni da Covid, anche a livello comunitario, ed al fine di ampliare al massimo la platea dei soggetti autorizzati alla somministrazione dei vaccini, interviene modificando il comma 471 della "*Legge di bilancio 2021*", disponendo per i Farmacisti, la possibilità di effettuare le vaccinazioni contro il "*Covid-19*" nelle Farmacie, e senza la supervisione dei Medici, purché debitamente formati e previa stipulazione di specifici Accordi con le Organizzazioni sindacali rappresentative delle Farmacie, sentito il competente Ordine professionale.

Nell'ambito dei predetti Accordi dovranno essere disciplinati anche gli aspetti relativi ai requisiti minimi strutturali dei locali per la somministrazione dei vaccini nonché le opportune misure per garantire la sicurezza degli assistiti. Il "*Decreto Sostegni*" inoltre ha voluto ottimizzare il servizio reso dalle Farmacie, valorizzando il loro ruolo di presidi di prossimità, ritenendo indispensabile prevedere l'introduzione, in via sperimentale per gli anni 2021 e 2022, di una remunerazione aggiuntiva in favore delle stesse per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale, nei limiti dell'importo pari a Euro 50 milioni per l'anno 2021 (considerato che la sperimentazione presumibilmente inizierà a partire dal 1° settembre 2021) e a Euro 150 milioni per l'anno 2022. Il Legislatore porta avanti un percorso già intrapreso in questi ultimi anni, sviluppando un nuovo modello di Farmacia che, oltre al farmaco, assicura ai cittadini una serie di prestazioni aggiuntive, passando quindi da un Sistema di remunerazione fondato sulla scontistica sul prezzo ad una remunerazione che valorizza più la funzione.

Inoltre, è previsto l'utilizzo del Sistema "*Tessera sanitaria*" nel "*Piano strategico dei vaccini*", con lo scopo di coinvolgere ulteriori strutture e operatori sanitari nel medesimo "*Piano*", nonché garantire la circolarità sul territorio nazionale delle prenotazioni e somministrazioni dei vaccini e dei relativi controlli di univocità.

Art. 20-ter Disposizioni in materia di somministrazioni vaccinali

In relazione alle categorie di persone da vaccinare nel proseguimento della Campagna vaccinale, i malati oncologici sono considerati categoria prioritaria nella fase dei controlli programmati (c.d. "*follow up*").

Inoltre, le Infermiere volontarie della Croce Rossa italiana, in aggiunta alle mansioni, sono abilitate all'esecuzione delle somministrazioni vaccinali contro il "*Covid-19*".

Art. 23 Interventi per assicurare le funzioni degli Enti territoriali

Si modifica il comma 822 dell'art. 1, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (*"Legge di bilancio 2021"*), incrementando ulteriormente le risorse 2021 del *"Fondo per l'esercizio delle funzioni degli Enti Locali"* di Euro 1.350 milioni in favore dei Comuni e Euro 150 milioni in favore delle Città metropolitane/Province. Tale incremento sarà ripartito totalmente con la prevista seconda rata 2021 (entro giugno 2021) con criteri e modalità che tengano conto dei lavori del Tavolo tecnico Mef di monitoraggio.

Il *"Fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome"* è ulteriormente incrementato di Euro 260 milioni per l'anno 2021 a favore delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano; le risorse sono ripartite con Decreto Mef tra le Autonomie speciali, sulla base della *"perdita di gettito"* valutata dal Tavolo tecnico Mef di monitoraggio, in relazione alla situazione di emergenza e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese, nonché della previsione di cui al comma 823, dell'art. 1, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (destinazione obbligatoria delle risorse per la *"perdita di gettito"* connessa all'emergenza epidemiologica da *"Covid-19"*, e indicazione nella quota vincolata del risultato di amministrazione delle risorse non utilizzate); detto ristoro può essere attuato anche mediante la riduzione del contributo degli Enti alla finanza pubblica previsto per l'anno 2021.

Con i commi 3-bis e 3 ter, inseriti in sede di conversione del Decreto, si prevede che al fine di sostenere e accelerare l'attività di concessione dei finanziamenti a sostegno degli Investimenti pubblici da parte dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, con particolare riguardo alla redazione delle valutazioni di impatto ambientale e dei documenti relativi a tutti i livelli progettuali previsti dalla normativa vigente, è autorizzata la spesa di Euro 1,2 milioni per l'anno 2021, per ristorare Cassa Depositi e Prestiti Spa dei minori tassi d'interesse applicati nel rispetto dell'art. 1, comma 58, della Legge n. 549/1995.

Art. 23-bis Contributi ai Comuni che individuano sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali

È istituito un Fondo, con una dotazione di Euro 2 milioni per l'anno 2021, finalizzato all'attribuzione di contributi ai Comuni che, entro il 15 luglio 2021, individueranno delle sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali in occasione delle Consultazioni elettorali per l'anno 2021. La norma è finalizzata a minimizzare le interruzioni dell'attività scolastica, la cui continuità è stata fortemente minata dal perdurare del quadro epidemiologico legato al *"Covid-19"*.

I criteri e le modalità di concessione dei contributi saranno stabiliti con Decreto del Ministro dell'Interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Art. 24 Rimborso spese sanitarie sostenute dalle Regioni e Province autonome nel 2020

Viene istituito per l'anno 2021 un Fondo di Euro 1.000 milioni quale concorso a titolo definitivo al rimborso delle spese sostenute dalle Regioni e Province autonome nell'anno 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri beni sanitari inerenti l'emergenza. Entro il 13 aprile 2021 l'importo del *"Fondo"* doveva essere ripartito in favore delle Regioni e delle Province autonome, secondo modalità individuate con apposito Decreto Mef, anche tenuto conto delle spese effettivamente sostenute dalle singole Regioni e Province autonome.

Art. 25 – *"Fondo per il ristoro ai Comuni per la mancata riscossione dell'Imposta di soggiorno"* e di analoghi contributi

Si dispone l'istituzione, nello Stato di previsione del MinInterno, di un Fondo, con una dotazione di Euro 250 milioni per l'anno 2021, per il ristoro parziale dei Comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'Imposta di soggiorno o del Contributo di sbarco, nonché del contributo di soggiorno di cui all'art. 14, comma 16, lett. e), del Dl. n. 78/2010, e del contributo presente nella Provincia Autonoma di Bolzano, ai sensi della Legge Provincia autonoma di Bolzano n. 9/2012, in conseguenza dell'adozione delle misure di contenimento del *"Covid-19"*. Per la ripartizione del predetto *"Fondo"* verrà emanato apposito Dm. Interno entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto.

Inoltre, in sede di conversione in Legge n. 69/2021, è stato introdotto il comma 3-bis, il quale ha stabilito che la dichiarazione che deve presentare il gestore della struttura ricettiva, per quanto riguarda l'annualità 2020 dovrà essere presentata unitamente a quella relativa all'anno 2021, quindi entro il 30 giugno 2022.

Art. 26 - "Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica" e disposizioni per la tutela della ceramica artistica e di qualità

Si istituisce, nello Stato di previsione del Mef, un Fondo, con dotazione di Euro 200 milioni per il 2021, finalizzato al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dalla pandemia (Imprese esercenti attività commerciale o ristoratori operanti nei Centri storici; Aziende del Settore Matrimoni ed Eventi privati, ecc.).

Un Dpcm. determinerà il riparto delle risorse in questione tra Regioni e Province autonome.

Art. 26-bis Concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

Al fine di garantire la continuità delle attività e il sostegno del settore nel quadro dell'emergenza epidemiologica da "Covid-19", alle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si applica il termine finale di cui all'art. 103, comma 2, del Dl. 17 marzo 2020, n. 18, conseguentemente le stesse conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello Stato di emergenza, anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l'eventuale maggior durata prevista.

Art. 27 Revisione del riparto del contributo di cui all'art. 32-quater del Dl. n. 137/2020

È sostituito il comma 2 dell'art. 32-quater del Dl. 28 ottobre 2020, n. 137, prevedendo ora che per l'anno 2021 è assegnato alle Regioni a Statuto ordinario un contributo di Euro 110 milioni destinato al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza da "Covid-19", ripartito per gli importi specificati nella Tabella allegata al presente articolo.

Art. 29 - "Trasporto pubblico locale"

Con l'art. 29 sono rifinanziate, attraverso lo stanziamento di ulteriori Euro 800 milioni per l'anno 2021, le misure a copertura della riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri subiti dalle Imprese di "Trasporto pubblico locale", a causa della pandemia di "Covid-19", in via prioritaria nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 e, per la parte restante, fino al termine dell'applicazione delle limitazioni relative alla capienza massima dei mezzi adibiti ai servizi di trasporto pubblico.

Art. 29-ter Ulteriori misure compensative per il trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico

Con l'art. 29-ter si semplifica quanto riportato l'art. 1, comma 115, della Legge n. 160/2019, stabilendo ora che, per migliorare la sicurezza del trasporto pubblico su strada, i contributi previsti per il rinnovo del parco veicolare delle Imprese sono erogati fino a concorrenza delle risorse disponibili nel rispetto della disciplina europea in materia di "aiuti di Stato".

Art. 29-quater Disposizioni in materia di infrastrutture stradali

In considerazione delle difficoltà operative determinate dal protrarsi della crisi pandemica da "Covid-19", viene prorogato il termine relativo alla stipula delle nuove convenzioni di concessione autostradale previsto all'art. 13-bis, comma 4, del Dl. n. 148/2017, dal 30 aprile 2021 al 31 luglio 2021.

Art. 30 Ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga

L'art. 30 modifica l'art. 9-ter, del Dl. 28 ottobre 2020 n. 137, prevedendo, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da "Covid-19", che:

- a) fino al 31 dicembre 2021, dal pagamento del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, sono esonerate le attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica, le Imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della Legge n. 287/1991, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico (ad esempio: occupazioni con tavolini effettuate da esercenti l'attività di ristorazione) e le occupazioni temporanee per l'esercizio

dell'attività mercatale. Sono esonerati fino al 31 dicembre 2021, dal pagamento del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. Per il ristoro del mancato gettito derivante dalla proroga al 31 dicembre 2021 di cui sopra è previsto un incremento del Fondo di 330 milioni;

- b) le domande semplificate di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse, fino al 31 dicembre 2021, devono essere presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente Locale, con allegata la sola planimetria, e senza applicazione dell'Imposta di bollo;
- c) per assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da "Covid-19", fino al 31 dicembre 2021, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di strutture amovibili, quali dehors, e altri elementi di arredo urbano funzionali ad attività di pubblico servizio di cui all'art. 5 della Legge n. 287/1991 (pubblici esercizi), non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli artt. 21 e 146 del "Codice" di cui al Dlgs. n. 42/2004. Per la posa in opera delle strutture amovibili è disapplicato il limite temporale di cui all'art. 6, comma 1, lett. e-bis), del Dpr. n. 380/2001.

Conseguentemente viene incrementato il "Fondo per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dalla proroga degli esoneri Tosap/Cosap/pubblicità" ad Euro 165 milioni per il 2021, da ripartire con uno o più Decreti entro il 30 giugno 2021.

In sede di conversione è inserito il comma 2-bis che modifica l'art. 109, del Dl. 17 marzo 2020, n. 18, che in ragione del protrarsi dell'Emergenza da "Covid-19" proroga anche al 2021:

- la possibilità per le Regioni e per le Province autonome di Trento e di Bolzano di utilizzare eccezionalmente la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso, comunque ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- la possibilità per le Regioni e per le Province autonome di utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'anno precedente dopo l'approvazione da parte della Giunta regionale o provinciale del rendiconto della gestione, anche prima del giudizio di parifica delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e della successiva approvazione del rendiconto da parte del Consiglio regionale o provinciale, con il fine di anticiparne l'utilizzo per finalità connesse con l'emergenza epidemiologica;
- possibilità per gli Enti Locali, di utilizzare (anche in esercizio provvisorio) la quota libera dell'avanzo di amministrazione e i proventi delle concessioni edilizie (anche integralmente), per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Il comma 3 prevede che, in considerazione dell'emergenza sanitaria da "Covid-19", è fissato in 180 giorni dalla pubblicazione il termine per la restituzione dei Questionari Sose pubblicati nell'anno 2021, necessari per il calcolo dei fabbisogni standard degli Enti Locali.

In sede di conversione è stato confermato il termine di differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 30 aprile 2021; in proposito corre l'obbligo ricordare che in seguito all'approvazione del Decreto qui convertito, con successivo Dl. 20 aprile 2021, n. 56, l'art. 3 ha già ulteriormente differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 maggio 2021.

L'art. 4-bis, introdotto in sede di conversione, modifica l'art. 88-bis del Dl. 17 marzo 2020, n. 18, e indica che i voucher di rimborso dei titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici emessi dai vettori e dalle strutture turistiche possono essere utilizzati dagli utenti entro 24 mesi dal rilascio, anziché 18.

I Comuni, per il solo anno 2021, possono approvare/modificare le tariffe e i regolamenti della Tari e della Tariffa corrispettiva, sulla base del Pef del "Servizio di gestione dei rifiuti", entro il 30 giugno 2021. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla Tari o alla Tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune dovrà effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'art. 3, comma 12, del Dlgs. 3 settembre 2020, n. 116 (utenze produttrici di rifiuti urbani con conferimento al di fuori del servizio pubblico e avviati al recupero escluse dalla corresponsione della

componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti), deve essere comunicata al Comune, o al gestore del Servizio “Rifiuti”, in caso di tariffa corrispettiva, entro il 31 maggio di ciascun anno.

E’ rinviata al 1° gennaio 2022 l’efficacia della comunicazione della fuoriuscita dalla gestione pubblica della raccolta, smaltimento e avvio a riciclo dei rifiuti c.d. assimilati delle utenze non domestiche. Viene stabilito pertanto che la scelta delle utenze non domestiche di cui all’art. 3, comma 12, del Dlgs. n. 116/2020, deve essere comunicata al Comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. Solo per l’anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1 gennaio 2022.

È anche modificato l’art. 1, comma 449, lett. d-sexies), della Legge n. 232/2016, stabilendo ora che il “Fondo di solidarietà comunale”, per la quota destinata ai Comuni delle Regioni a Statuto ordinario e delle Regioni Sicilia e Sardegna (Euro 100 milioni per l’anno 2022, Euro 150 milioni per l’anno 2023, Euro 200 milioni per l’anno 2024, Euro 250 milioni per l’anno 2025 e Euro 300 milioni annui a decorrere dall’anno 2026), quale quota di risorse finalizzata a incrementare, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno, in percentuale e nel limite dei “livelli essenziali di prestazione” (“lep”), l’ammontare dei posti disponibili negli asili nido, equivalenti in termini di costo standard al servizio a tempo pieno, in proporzione alla popolazione di età compresa tra 0 e 2 anni nei Comuni nei quali il predetto rapporto è inferiore ai “lep”, è ripartito entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento con Dm. Interno, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard per la funzione “Asili nido” approvati dalla stessa Commissione. Con lo stesso Dm. sono disciplinati gli obiettivi di potenziamento dei posti di “Asili nido” da conseguire con le risorse assegnate e le modalità di monitoraggio sull’utilizzo delle risorse stesse.

E’ inoltre integrato il comma 368, dell’art. 1, della Legge n. 145/2018, che prescrive aggiuntivamente che gli Enti Locali possono avvalersi della “Fondazione patrimonio comune dell’Associazione nazionale dei Comuni italiani” per l’adozione di misure a sostegno delle attività degli Impianti sportivi comunali connesse alla ripartenza del Settore sportivo, nella redazione di studi di fattibilità e dei relativi piani economico-finanziari per la costruzione, l’ampliamento, il miglioramento, il completamento e la messa a norma degli Impianti, al fine di garantire il rispetto delle linee guida in termini di sicurezza e in particolare per la riduzione del rischio di trasmissione del contagio epidemiologico. Per tali finalità sono stanziati a favore della Fondazione Euro 500.000 per l’anno 2021.

Viene procrastinata al 1° gennaio 2022 l’applicazione delle disposizioni di cui al Dlgs. 28 febbraio 2021, n. 36 (“Riordino e riforma delle disposizioni in materia di Enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo”), ad esclusione di quelle di cui agli artt. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, e 37 (recanti la disciplina per il lavoratore sportivo) che si applicheranno a decorrere dal 31 dicembre 2023.

Inoltre, è prorogata al 31 dicembre 2023 l’entrata in vigore delle disposizioni dei seguenti Decreti:

- Dlgs. 28 febbraio 2021, n. 37: “Misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle Società sportive e di accesso ed esercizio della professione di Agente sportivo”;
- Dlgs. 28 febbraio 2021, n. 38: “Misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli Impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di Impianti sportivi”;
- Dlgs. 28 febbraio 2021, n. 39: “Semplificazione di adempimenti relativi agli Organismi sportivi”;
- Dlgs. 28 febbraio 2021, n. 40: “Misure in materia di sicurezza nelle Discipline sportive invernali”.

In considerazione del protrarsi dell’emergenza da “Covid-19”, il termine per deliberare il “Piano di riequilibrio finanziario pluriennale” di cui all’art. 243-bis, comma 5, del Tuel, è fissato al 30 settembre 2021 qualora il previsto termine di 90 giorni scada antecedentemente alla predetta data. Sono rimessi in termini anche i Comuni per i quali il termine è scaduto prima del 26 maggio 2021, nonché i Comuni con facoltà, in base alle norme vigenti, di ripresentare un nuovo “Piano di equilibrio” a modifica di un precedente già presentato.

Sempre per fronteggiare gli effetti economici dell’emergenza “Covid-19”, nell’ambito delle esigenze connesse ai processi di riorganizzazione, nonché al fine di assicurare l’effettiva disponibilità sotto il profilo logistico degli immobili dismessi dalla pubblica amministrazione, anche nella prospettiva di assicurarne l’adeguata redditività, è disposta la non applicabilità, per il 2021, delle disposizioni di cui all’art. 3, commi 1 e 4, del Dl. n. 95/2012, e dell’art. 1, commi da 616 a 619, della Legge n. 160/2019, inerenti agli obblighi di riduzione dei canoni di locazione passiva sottoscritti con società direttamente o indirettamente controllate

dallo Stato e relativi ad immobili dismessi; pertanto sono nuovamente dovuti l'aggiornamento dei canoni relativo alla variazione degli indici Istat mentre non si deve procedere alla riduzione del 15% di quanto attualmente corrisposto per canoni in relazione agli immobili a uso istituzionale. Tali disposizioni si applicano esclusivamente ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente Decreto, anche in deroga ad eventuali clausole difformi apposte dalle parti e anche in caso di successivo trasferimento degli immobili a terzi.

Infine, il comma 11-septies, modifica l'art. 1, comma 148ter, della Legge n. 145/2018, per postdatare da 3 a 18 mesi i termini assegnati ai Comuni beneficiari nel 2019 e nel 2020 di contributi per l'affidamento dei lavori relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

Art. 30-bis Adeguamento dell'accantonamento del "Fondo crediti di dubbia esigibilità"

Con l'art. 30-bis è integrato l'art. 107-bis, comma 1, del Dl. 17 marzo 2020, n. 18, prevedendo che risulta possibile utilizzare ai fini del calcolo del "Fcdc" relativo al 2021 i dati delle entrate 2019 in luogo di quelli relativi al 2020.

Art. 30-quater Incremento del "Fondo Salva-opere"

Il "Fondo Salva-opere" di cui all'art. 47 del Dl. n. 34/2019, per garantire il rapido completamento delle opere pubbliche, viene incrementato di ulteriori Euro 6 milioni per il 2021.

Si modifica il comma 1-quater, dell'art. 47, del Dl. n. 34/2019, prevedendo che il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili può svolgere l'istruttoria delle domande di accesso al citato "Fondo", anche avvalendosi, sulla base di apposite Convenzioni, di Società o Enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, scelti mediante gara ovvero individuati ai sensi dell'art. 19, comma 5, del Dl. n. 78/2009 (Società a capitale interamente pubblico su cui le predette Amministrazioni esercitano un "controllo analogo" a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione dello Stato). Art. 31 Misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza "Covid-19" L'art. 31 stanziando ulteriori Euro 300 milioni per il 2021 da destinare alle esigenze delle Istituzioni scolastiche ed educative statali, in considerazione della situazione emergenziale. Nello specifico, metà di questi andranno a incrementare il "Fondo per il funzionamento delle Istituzioni scolastiche", mentre i restanti 150 milioni confluiranno nel "Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi".

Il comma 5 dispone che l'assenza dal lavoro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle Istituzioni scolastiche "per la somministrazione del vaccino contro il 'Covid-19'" è giustificata e non determina alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale, né accessorio.

Art. 32 Completamento del Programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale per le Regioni del Mezzogiorno

Sono destinati ulteriori Euro 35 milioni per l'acquisto di dispositivi che consentano di portare a compimento il Programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle Regioni del Mezzogiorno.

Art. 34 Misure a tutela delle persone con disabilità

Viene istituito, nello Stato di previsione del Mef, un "Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità", con una dotazione di Euro 100 milioni per l'anno 2021. Criteri e modalità di utilizzo delle risorse in commento verranno fissati con uno o più Dpcm. o provvedimenti dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità.

Art. 35 Misure per la funzionalità delle Forze di Polizia e delle Forze Armate

Si dispone l'incremento di risorse per garantire la prosecuzione, dal 1° febbraio al 30 aprile, del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento dell'emergenza epidemiologica da "Covid-19" e al conseguente svolgimento dei maggiori compiti connessi, autorizzando la spesa di Euro 92.063.550, di cui Euro 51.120.750 per il pagamento delle indennità di Ordine pubblico del personale delle Forze di Polizia e degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle Polizie locali.

Art. 36 Misure urgenti per la Cultura

Il comma 3 stanziava ulteriori Euro 120 milioni per il “Fondo 2021 per le emergenze delle Imprese e delle Istituzioni culturali”, istituito dall’art. 183, comma 2, del Dl. n. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”).

Il comma 4 incrementa di Euro 80 milioni le risorse destinate al funzionamento dei Musei e dei Luoghi della cultura statali, tenuto conto delle mancate entrate da vendita di biglietti di ingresso, conseguenti all’adozione delle misure di contenimento del “Covid-19”.

Art. 36-bis Sostegno alla Cultura

Al fine di sostenere le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo, viene riconosciuto un credito d’imposta del 90%, quale contributo straordinario alle Imprese che operino in questi settori che abbiano subito nell’anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20% rispetto all’anno 2019.

Art. 36-ter Misure per le attività sportive

Viene modificato il comma 4, l’art. 216 del Dl. n. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”) disponendo che la sospensione delle attività sportive determinata dalle disposizioni emergenziali connesse all’epidemia da “Covid-19” si qualifica come sopravvenuta impossibilità della prestazione in relazione ai contratti di abbonamento per l’accesso ai servizi offerti da Palestre, Piscine e Impianti sportivi di ogni tipo.

Atteso quanto sopra i soggetti che offrono servizi sportivi possono quindi riconoscere agli acquirenti dei servizi sportivi stessi, alternativamente al rimborso o allo svolgimento delle attività con modalità a distanza quando realizzabili, un voucher di valore pari al credito vantato utilizzabile entro 6 mesi dalla fine dello Stato di emergenza nazionale. Art. 40 quater Disposizioni in materia di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili

La sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, di cui all’art. 103, comma 6, del Dl. n. 18/2020, limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all’adozione, ai sensi dell’art. 586, comma 2, del Cpc., del Decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari, è prorogata fino al 30 settembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 1° ottobre 2020 al 30 giugno 2021.